

PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Corpi di reato

Costituiscono corpi di reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Costituiscono invece cose pertinenti al reato, quelle in senso lato connesse al reato, cioè quelle che servono anche indirettamente ad accertare la consumazione del reato, il suo responsabile, le circostanze e comunque quelle necessarie o anche solo utili per l'accertamento del fatto.

Per la particolare rilevanza probatoria che generalmente riveste il corpo di reato, l'art. 253 c.p.p. prevede che l'autorità giudiziaria dispone con Decreto motivato il sequestro dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Alla concreta esecuzione del sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria o un ufficiale di P.G. delegato con lo stesso Decreto, avendo cura di consegnare all'interessato, se presente, copia del Decreto di sequestro. A cura di chi procede al sequestro, viene redatto il verbale di sequestro che contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. L'elenco delle cose sequestrate è formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata: più cose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loro individualità.

Se si tratta di sequestro di atti o documenti, l'autorità giudiziaria può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente. Tuttavia, la stessa autorità giudiziaria può anche decidere di farne estrarre copia, restituendo gli originali.

I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

Colui che procede al sequestro deve racchiudere il corpo di reato in un involucri sigillato sul quale devono essere indicate:

- le generalità della persona sottoposta ad indagine o dell'imputato
- il numero del procedimento
- la sommaria descrizione del contenuto e cognome, nome e domicilio della persona alla quale il reperto appartiene
- e depositarlo presso l'ufficio giudiziario competente, unitamente al verbale di sequestro e all'elenco delle cose sequestrate

Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria a meno che ciò non sia possibile o non opportuno: in quest'ultimo caso l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode. Nel primo caso, invece, il cancelliere, dopo aver verificato l'integrità dei sigilli, deve provvedere ad iscrivere sul registro i corpi di reato e ad applicare allo stesso un cartellino col numero di registrazione. Infatti, le cose sequestrate custodite presso la cancelleria sono annotate in apposito "**Registro dei corpi di reato (mod. 41)**". A seguito dell'introduzione nel settore penale del registro informatico denominato SICP - Sistema informativo della cognizione penale - i corpi di reato, senza distinzione di quelli di "valore" dagli altri "ordinari" (come invece prevedeva il registro cartaceo), sono registrati in apposito campo di tale registro informatico, nel quale vanno riportati i dati di riferimento.

Se le cose sequestrate sono di "valore" (oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito o altri titoli al portatore) si provvede, appena pervengono nella cancelleria, alla loro verifica, osservate le disposizioni relative alla rimozione di sigilli.

I corpi di reato vanno custoditi in appositi locali espressamente destinati a tale scopo e dotati di chiusure particolarmente idonee e di efficienti dispositivi di sicurezza. Per i reperti di "valore" e per le sostanze stupefacenti, inoltre, è prescritto l'uso della cassaforte.

Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verifica delle cose sequestrate, a cura della cancelleria. Di ogni verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.

Il codice di procedura penale con riferimento alla gestione del servizio “corpi di reato” rimanda ad un Decreto ministeriale che, però, non è stato mai emanato: esso avrebbe dovuto dettare le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. Tuttavia è stabilito che fino alla data di entrata in vigore del predetto Decreto, le cose sequestrate, che a norma dell’articolo 259 c.p.p. andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate invece nella cancelleria del tribunale e annotate nel relativo registro, mentre il denaro sequestrato, se l’autorità giudiziaria non dispone diversamente, è depositato secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari.

Le medesime disposizioni si applicano anche nei procedimenti di competenza del giudice di pace: ne consegue che, non diversamente da quanto è previsto dalla disciplina generale, fino all’emanazione del Decreto ministeriale sopra richiamato, le cose sequestrate andranno depositate nella cancelleria del tribunale, la quale provvederà anche alla eventuale vendita o alla distruzione.

Oltre al Registro mod. 41, è prevista la tenuta anche del “**Registro delle cose sequestrate e affidate in custodia a terzi (mod. 42)**”: esso consente di operare un costante controllo, anche in relazione allo stato del processo, sulla sorte dei beni in sequestro che per la loro natura o per legge sono custoditi presso terzi depositari. Ciò, in considerazione delle conseguenze dannose per l’Erario (dovute al pagamento delle indennità di custodia) in caso di mancata adozione di provvedimenti di destinazione, ovvero di intempestiva esecuzione di tali provvedimenti. Anche il Registro Mod. 42 è ormai integrato nel SICP. Ciò significa che i beni oggetto di sequestro ed affidati presso terzi sono iscritti nel registro informatico direttamente ad opera della segreteria della procura della Repubblica, quando iscrive la notizia di reato, o anche successivamente se il sequestro è disposto o eseguito solo in un secondo momento. A tale iscrizione, quindi, non fa seguito alcuna ulteriore iscrizione a carico della cancelleria del tribunale o del giudice di pace: infatti, al momento in cui l’ufficio giudicante prende in carico il procedimento, il bene sequestrato mantiene il medesimo numero di iscrizione nel registro informatico SICP.

Generalmente, all’eliminazione del corpo di reato si procede a seguito di statuizione della autorità giudiziaria passata in giudicato, con la stessa sentenza che chiude il giudizio o con successiva ordinanza, potendo disporre la restituzione del reperto all’avente diritto, oppure la confisca (e la conseguente distruzione o vendita). Tuttavia è possibile l’eliminazione anche prima della sentenza definitiva, attraverso:

1. l’eliminazione delle cose sequestrate per distruzione
2. l’eliminazione delle cose deteriorabili per distruzione o per vendita
3. l’eliminazione per restituzione all’avente diritto, quando, nel corso del procedimento penale, il perdurare del sequestro non appare più necessario ai fini penali